



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO RIMOZIONE VEICOLI

AI SENSI DELL'ART.159 C.D.S.

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 18.07.2007

Sommario

Art. 1 - Servizio rimozione veicoli	3
Art. 2 - Affidamento del Servizio rimozione veicoli	3
Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio.....	3
Art.4 - Restituzione del veicolo	4
Art.5 - Ostacolo alla rimozione	4
Art.6 - Ritiro oggetti giacenti entro il veicolo	4
Art. 7 - Mancato ritiro del veicolo	5
Art. 8 - Somme riscosse.....	5
Art.9 - Norma finale	5



Art. 1 - Servizio rimozione veicoli

Con il presente Regolamento si intende istituire e disciplinare il Servizio di Rimozione Veicoli in sosta nelle zone indicate dall'art. 159 D.Lgv. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);

Art. 2 - Affidamento del Servizio rimozione veicoli

Il servizio di rimozione veicoli fa capo alla Ripartizione del Servizio di Vigilanza e Polizia Amministrativa che affida, ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento al Codice della Strada), mediante gara ad evidenza pubblica, il servizio a privati in possesso della Licenza di rimessa, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento al codice della strada ed in possesso dei requisiti indicati al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del predetto articolo 354 del regolamento c.d.s.

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

Il personale addetto alla viabilità chiede l'intervento del servizio di rimozione che ha l'obbligo di intervenire entro 10 (dieci) minuti dalla richiesta di intervento. Il veicolo rimosso sarà custodito presso la rimessa del concessionario del servizio e dovrà essere mantenuto nelle stesse condizioni descritte al momento della rimozione.

Gli operatori di polizia municipale che hanno proceduto ai sensi dell'art 159 del c.d.s. devono redigere apposito verbale con i dati di immatricolazione del veicolo, il luogo, la data e ora di rimozione nonché una descrizione delle condizioni del veicolo. Il verbale deve essere sottoscritto dall'incaricato della rimozione. Gli stessi operatori danno notizia della rimozione via radio al Comando che provvede ad annotare la rimozione in un apposito registro e ad individuare il proprietario del veicolo e verificare che si tratti di veicolo non rubato.



Art.4 - Restituzione del veicolo

Il concessionario provvede alla restituzione del veicolo rimosso, e custodito in rimessa, ai legittimo proprietario o al conducente che dimostri di detenere temporaneamente il veicolo, dopo che il soggetto ha provveduto, al pagamento delle spese di rimozione e custodia. Il pagamento può avvenire: presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale; mediante versamento su c.c.p. intestato al Comune di Polistena. Dell'operazione di restituzione del veicolo deve essere redatto apposito verbale e copia deve essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale a cura del concessionario del servizio.

Se durante le fasi di rimozione sul luogo si presenta il proprietario o il conducente ed il veicolo sia stato già agganciato per la rimozione lo stesso deve essere restituito sul posto dietro pagamento della tariffa prevista per la rimozione.

Art.5 - Ostacolo alla rimozione

Qualora nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il conducente del veicolo si rifiuta di pagare la tariffa di rimozione e si oppone alla rimozione del veicolo, gli agenti procederanno alla contestazione degli articoli 337 e 340 del codice penale, mediante informativa di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Art.6 - Ritiro oggetti giacenti entro il veicolo

Nel caso che il soggetto legittimato al ritiro del veicolo rimosso non intende ritirarlo ma vuole ritirare gli oggetti in esso giacenti, si procederà mediante compilazione di apposito verbale che riporti gli oggetti restituiti.



Art. 7 - Mancato ritiro del veicolo

In caso di mancato ritiro del veicolo entro sessanta giorni dalla notificazione, senza che il veicolo sia stato reclamato dall'avente diritto, l'Amministrazione invita, mediante notificazione, l'avente diritto a ritirarlo entro 30 giorni, trascorsi i quali lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile. Decorso tale termine, se il valore del veicolo non è superiore ad € 1.000,00, l'Amministrazione comunale promuoverà azione di vendita mediante trattativa privata con almeno tre centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui d'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi degli articoli, 208,209 e 210 del Dlgs n. 152/2006 - Norme in materia ambientale.

Art. 8 - Somme riscosse

Le somme riscosse dal Comando polizia municipale relative alle spese di rimozione e custodia verranno versate mensilmente mediante riversale su un apposito capitolo di bilancio alla Tesoreria comunale ed una parte verrà utilizzata per il pagamento mensile della quota spettante al concessionario del servizio.

Art.9 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al dispositivo al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento al Codice della Strada) ed al Dlgs 3 agosto 2000, n.267.

